

*Al comma 209, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole:*, con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario,.

**3444/XII/1. 29.** Beni, Capone, Mariano.

*Al comma 210, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per la finalità di cui al periodo precedente, sono esclusi dal riordino i trasferimenti di risorse, a qualsiasi titolo, per persone disabili o non autosufficienti.

**3444/XII/1. 12** (Nuova formulazione). Argentin, Carnevali, Amato, Capone, Mariano.

*Sostituire il comma 218 con il seguente:*

Per il finanziamento di un provvedimento legislativo recante misure di assistenza, cura e prevenzione in favore delle persone affette da disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza, nonché per agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dal 2016.

**3444/XII/1. 13.** (Nuova formulazione). Carnevali, Amato, Capone.

*Al comma 313, sostituire il terzo periodo con il seguente:* I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono soppressi.

**3444/XII/1. 15.** Argentin, Carnevali, Amato, Capone, Mariano.

*Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:*

**332-bis.** Le risorse di cui all'articolo 2-ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e le risorse di cui all'articolo 2, comma 307, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, annualmente stanziati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono assegnate dal Ministero della salute direttamente al Centro nazionale trapianti per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica.

**332-ter.** Le risorse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, annualmente stanziati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono equamente ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.

**3444/XII/1. 24.** Piazzoni.

*Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:*

**332-bis.** Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 369, della presente legge.

**3444/XII/1. 27.** Miotto, Rubinato, Amato, Capone, Binetti, Marazziti, Burtone, Sbrillini, Paola Boldrini.

*Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:*

**332-bis.** Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono

anticipati da ogni regione agli aventi diritto, anche a valere sulla quota del Fondo sanitario regionale.  
**3444/XII/1. 23.** Miotto, Rubinato, Carnevali, Amato, Capone, Mariano, Burtone, Sbrollini.

*Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:*

332-bis. A seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), alle Regioni a statuto speciale sono trasferite le somme loro assegnate in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

**3444/XII/1. 25.** Piccione, Burtone.

AC 3444

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 220 inserire il seguente comma:

220 bis: “Al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave così come previsto dalla legge n 162 del 1998 è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l’anno 2016. (VITA INDIPENDENTE)

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;

Argentin

Fossati

Albini

**AC 3444**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 1**

Al comma 213 nella locuzione “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” eliminare la parola  
“educativa”

Di conseguenza

al comma 214 nella locuzione “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” eliminare la parola “educativa”

Beni (C'è uguale di patriarca)

AC 3444

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 304 aggiungere il seguente:

304 bis: “ Le Regioni, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, nel dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 della medesima legge 161 del 2014, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, prioritariamente di quelli rivolti ad attività di assistenza e cura H12 e H24, possono prevedere, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, commi 71 e 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1 della legge 190 del 2014, la copertura di carenze di personale, anche dirigenziale, in particolare connesse al turn over, a condizione che gli eventuali maggiori oneri siano totalmente recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, di altre voci di spesa sostenute da parte degli enti interessati, compresi gli acquisti di beni e servizi. Gli effetti economici di tale deroga non rilevano ai fini delle verifiche degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Nonché all'articolo 14, comma 1 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole “Decorsi dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti “Decorsi ventiquattro mesi.”

Capone; Lenzi; Bragantini; Mariano; Antezza; Grassi; Ginefra; Vico; Losacco; Ventricelli; Cassano;

Bordo; Mongiello; Massa; Pelillo

AC 3444

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 327 aggiungere il seguente:

327 bis: “All'articolo 14, comma 1 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole “Decorsi dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti “Decorsi ventiquattro mesi”

Capone; Mariano Grassi; Ginefra; Vico; Losacco; Ventricelli; Cassano; Bordo;

Mongiello; Massa; Pelillo

A.C. 3444

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 440, aggiungere il seguente:*

440-bis. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni delle province relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni, fatte salve le disposizioni legislative regionali che prevedano l'attribuzione alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito alle regioni un contributo di 112 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio delle regioni e degli enti locali di cui ai commi da da 407 a 429. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al relativo riparto tra le regioni, che provvedono all'eventuale successivo riparto tra gli enti locali cui è attribuita la funzione.

*Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro con le seguenti: 22,340.*

Carnevali; Gasparini; Misiani; Fontana

**AC 3444**

**Emendamento**

**Articolo 1**

*Sostituire il comma 223 con i seguenti:*

« **223.** L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:

Art. 2

(Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare)

1. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agencia italiana del farmaco promuove lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche, coordinate dall'Istituto superiore di sanità, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare, da condurre nel rispetto delle modalità e termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo in regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agencia italiana del farmaco (Aifa).

2. Al fine di garantire il più elevato potenziale terapeutico e il miglior standard scientifico delle sperimentazioni, la selezione avviene tramite bando di selezione pubblica, coordinata dall'Agencia Italiana del Farmaco e dall'Istituto Superiore di Sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni e curano la valutazione della predetta sperimentazione.

3. Per l'attuazione delle sperimentazioni di cui al primo comma, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 2 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 4 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**223-bis.** Il Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. »

*Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:*

« 369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. »

Carnevali

AC 3444

Emendamento

Art. 1

Sopprimere il comma 293

Gelli; Lenzi

AC 3444

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 311 inserire il seguente:

“comma 311-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l’approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, le gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell’accordo quadro di cui all’articolo 59, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell’appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi secondo quanto disposto dall’articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua, a cadenza biennale, il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio mediante l’individuazione di costi standardizzati tenendo conto dei parametri di qualità-prezzo praticati in cinque regioni di riferimento individuate sulla base delle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo la pluralità di dispositivi e l’adeguamento ai migliori standard qualitativi e tecnologici”

Grassi